

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 882}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, PANNELLA, BONINO EMMA, FACCIO ADELE

Presentata il 2 dicembre 1976

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia e di indulto

COLLEGHI DEPUTATI! — Lo stato della giustizia penale nel nostro Paese è certamente deplorabile.

Alla sopravvivenza di codici, sostantivo e processuale, vecchi di quasi mezzo secolo, emanati durante il fascismo e riflettenti quelle ideologie, ma anche ormai tecnicamente superati, non è stata opposta in questi trent'anni se non la affermazione, da parte del Parlamento, della necessità della loro sostituzione, della elaborazione di leggi rispondenti alle richieste della società attuale. Nulla di più! L'emanazione del nuovo codice di procedura penale è stata ancora una volta, di recente, rinviata; gli unici interventi del potere legislativo si verificano solo per colmare i vuoti che si aprono nella normativa a seguito delle non rare pronunce di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

Ma anche l'unica riforma prodotta dal Parlamento, quella penitenziaria, viene di fatto vanificata e disapplicata, come è quotidianamente dato a tutti di constatare.

Siffatta situazione determina in pratica una grave disparità di trattamento dei cittadini, in violazione della nostra Carta costituzionale. Non è azzardato affermare che oggi, in Italia, esiste una giustizia di clas-

se, donde vi sono coloro che pagano più duramente i loro debiti, e sono gli emarginati, i poveri, i diversi, i discriminati.

Tali considerazioni, la verifica dell'inerzia del Parlamento di fronte ad un dovere primario, impongono l'adozione di provvedimenti, sia pure eccezionali e temporanei, che valgano a limitare il più possibile le discriminazioni tra i cittadini.

Con tale spirito e finalità riteniamo di avanzare la proposta di legge per la concessione di un provvedimento di clemenza nei confronti di migliaia di cittadini che si vedono tuttora defraudati di loro diritti e di legittime aspettative, mentre constatiamo che altri, ben più colpevoli di loro, proprio per la capacità di adoperare gli strumenti giudiziari, per la collaborazione di tecnici esperti, per la disponibilità di ingenti mezzi finanziari, riescono a sottrarsi al pagamento del debito nei confronti della comunità.

Speriamo vivamente che sia l'ultima volta in cui si è costretti a ricorrere a provvidenze di tipo medioevale; ma perché ciò accada, è indispensabile che lo Stato provveda a leggi giuste, che la Costituzione venga realmente applicata, che venga abolita ogni discriminazione e favoritismo.

Passando all'esame del provvedimento si osserva che:

a) per quanto riguarda le limitazioni poste in essere nei precedenti decreti di amnistia nei confronti dei recidivi si è voluto evitare ogni assurda discriminazione, che oltretutto apparirebbe incostituzionale alla luce della recente normativa dell'articolo 99 del codice penale e del secondo comma dell'articolo 47 della legge penitenziaria, così come appare modificato dal Senato;

b) si sono voluti escludere alcuni reati, che assumono particolare gravità dal momento che essi costituiscono autentici attentati alla pubblica economia e alla pubblica salute, nonché quei reati valutari e finanziari che grave nocimento hanno arrecato all'equilibrio finanziario del paese;

c) si sono voluti comprendere quasi tutti i reati previsti dai codici militari anche perché, dopo la liberazione di Kappler, appare ingiusta la detenzione di quanti siano stati condannati dai tribunali militari;

d) particolare attenzione merita la proposta di legge relativa alla concessione dell'indulto per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, data in cui entrò in vigore la nuova normativa sugli articoli 69, 81 e 99 del codice penale (decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99).

Si tratta di modifiche che da un lato hanno introdotto nuovi principi in ordine

alla applicazione della pena, ma dall'altro hanno creato una stridente e gravissima disparità di trattamento tra cittadini, responsabili delle medesime violazioni di legge e condannati a pene diversissime, con un divario, il più delle volte, di anni e anni di reclusione.

Per quanto riguarda la recidiva, più particolarmente si osserva che, secondo la nuova normativa l'aumento di pena (peraltro facoltativo) non può superare il cumulo delle pene risultate dalle condanne precedenti alla commissione del reato.

Al contrario, i recidivi, che sono stati condannati prima del 12 aprile 1974, hanno subito un aumento di pena collegato alla pena base stabilita dal giudice e non alla « misura » dei precedenti.

La lettera b) dell'articolo 3 tende a ridurre, nei suoi limiti, l'aumento di pena.

La lettera c) tende a riportare in giusti limiti le condanne inflitte senza tener conto della possibilità di operare il giudizio di equivalenza e prevalenza tra attenuanti e aggravanti, oggi possibile in base alle modifiche.

Le lettere d) e e) tendono ad adeguare le pene inflitte prima del 12 aprile 1974 secondo la nuova normativa dell'articolo 81 del codice penale che consente l'applicazione dell'istituto della continuazione sia per chi con una sola azione viola diverse disposizioni di legge sia per chi, con più azioni, viola anche diverse disposizioni di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per i reati previsti dagli articoli 256, 261, commi secondo e terzo, 262, 263, 265, 266, commi secondo e terzo, 267, 268, 269, 270, 302, 303, 304, 305 del codice penale;

c) per il reato previsto dall'articolo 337 del codice penale quando concorra l'aggravante di cui all'articolo 339 del codice penale, esclusa l'ipotesi dell'uso delle armi;

d) per il delitto di furto aggravato, se concorre l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale;

e) per il reato di cui all'articolo 628, commi primo e secondo, del codice penale se concorre l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale;

f) per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale se ricorre l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, dello stesso codice;

g) per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319, 320, 321, 322, 441, 443, 444, 445, 515 e 516 del codice penale nonché ai reati previsti dalle leggi finanziarie e valutarie.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari per il tempo di guerra, esclusi quelli previsti dagli articoli 185, 186, 187, commi secondo e terzo, 192, ultimo comma, 193, ultimo comma;

b) per i reati previsti dal codice penale militare di pace con esclusione degli articoli 77, 78, 84, 85, 86, 134, 186 (salvo che la violenza non abbia cagionato lesioni per-

sonali gravi o la morte), 195 (salvo che la violenza non abbia cagionato lesioni gravi o la morte), 209, 215, 218, 223, 224, 230, 234, 235, 236;

c) per il reato previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni. L'estinzione del reato o della pena in virtù della concessa amnistia, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, comporta l'esonero del servizio militare ai sensi del terzo comma dell'articolo medesimo.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) nella misura di tre anni per le pene detentive e di lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive;

b) per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, nella misura equivalente alla differenza tra l'aumento di pena applicato a norma dell'articolo 99 del codice penale e il cumulo delle pene riportate in precedenza dal condannato;

c) per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, nella misura pari alla metà della pena inflitta, se, trattandosi di condanna per reato aggravato da circostanze inerenti alla persona del colpevole e da qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, sia stata applicata una qualsiasi circostanza attenuante;

d) per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, nella misura pari a un terzo della pena inflitta, se la condanna è stata pronunciata per più reati previsti dalla stessa o da diverse disposizioni di legge, commessi con una sola azione od omissione ovvero se la condanna è stata pronunciata per più reati previsti da diverse disposizioni di legge, commessi anche in tempi diversi, in esecuzione di un unico disegno criminoso. In tale ultima ipotesi l'unicità del disegno criminoso sarà accertata, mediante l'esame degli atti del processo, dal giudice competente ad applicare l'indulto e con il rito degli incidenti di esecuzione.

Se concorrono più condizioni tra quelle previste nelle lettere *b*), *c*), *d*), l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, e nella misura massima di due terzi della pena.

L'indulto previsto nelle lettere *b*), *c*), *d*) non è revocabile e si cumula all'indulto di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

ART. 4.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvi i casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione di pena, nella misura massima stabilita dalla legge, dipendente dalle circostanze attenuanti;

e) non si tiene conto della recidiva, anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa.

ART. 5.

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto non si tiene conto della limitazione prevista dagli articoli 151, ultimo capoverso e 174 del codice penale.

ART. 7.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro due anni dall'entrata in

vigore della presente legge, un delitto non colposo, per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

ART. 8.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 30 novembre 1976.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.